



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

Settore: (E) democrazia diretta
Procedura: (2) **referendum propositivo**

1. Presentazione della richiesta di referendum

- a) la richiesta di referendum propositivo è presentata al consiglio da un comitato promotore composto da almeno dieci persone (*art. 7, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) per predisporre la documentazione necessaria è opportuno che - prima della data di deposito della richiesta - vengano inviati al servizio legislativo del consiglio provinciale i dati sui componenti del comitato promotore e il testo del quesito referendario; il servizio legislativo predispone il modulo A, contenente i riferimenti completi dei componenti del comitato promotore, del rappresentante del comitato davanti alla commissione per il referendum e il testo del quesito referendario;
- c) alla data convenuta i componenti del comitato promotore presentano la richiesta di referendum propositivo; la richiesta è fatta sottoscrivendo il modulo A (*art. 7, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*) e producendo un documento di identità personale con foto; una fotocopia dei documenti di identità viene acquisita al fascicolo;
- d) un funzionario del servizio legislativo redige il verbale di presentazione della richiesta sul modulo B, cui è allegato il modulo A. Prima della redazione del verbale viene consegnata al comitato promotore l'informativa per il trattamento dei dati personali. Una volta protocollata, copia autentica del verbale di presentazione viene consegnata al rappresentante del comitato promotore (*art. 7, comma 2, della legge sui referendum provinciali 2003*).

2. Nomina della commissione per il referendum

- a) all'inizio di ogni legislatura provinciale l'ufficio di presidenza del consiglio nomina la commissione per il referendum (*art. 6 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) la commissione per il referendum è composta da tre esperti in discipline giuridiche scelti fra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori per le giurisdizioni superiori. A uno dei componenti è attribuita la funzione di presidente. Un funzionario del consiglio svolge le funzioni di segretario della commissione (*art. 6 della legge sui referendum provinciali 2003*).

3. Verifica di ammissibilità del quesito da parte della commissione per il referendum

- a) il presidente del consiglio provinciale trasmette immediatamente la richiesta di referendum propositivo alla commissione per il referendum (*art. 7, comma 5, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di referendum propositivo la commissione per il referendum si esprime in merito all'ammissibilità del quesito e alla sua formulazione (*art. 7, comma 5, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- c) la commissione per il referendum, con decisione motivata, può chiedere la riformulazione del quesito se questo è formulato in modo non conforme ai requisiti di legge (*art. 7, comma 4, della legge sui referendum provinciali 2003*); in caso di rilievi mossi dalla commissione per il referendum al testo del quesito il comitato promotore può

presentare osservazioni e modifiche entro venti giorni dalla relativa comunicazione. Entro i successivi dieci giorni la commissione per il referendum decide definitivamente con deliberazione motivata (*art. 7, comma 7, della legge sui referendum provinciali 2003*);

- d) il presidente della commissione per il referendum comunica la decisione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al rappresentante del comitato promotore, al presidente del consiglio provinciale e al presidente della Provincia (*art. 7, comma 6, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- e) se il referendum propositivo è ammesso non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione referendaria, fatti salvi i casi di urgenza (*art. 7, comma 6, della legge sui referendum provinciali 2003*).

4. Consegna della modulistica e raccolta delle firme

- a) solo dopo l'ammissione della richiesta di referendum da parte della commissione si può procedere alla raccolta delle firme (*art. 8, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) il referendum propositivo è indetto quando lo richiedono almeno 8.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia per l'elezione del consiglio provinciale (*art. 5 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- c) la raccolta delle firme deve avvenire sui moduli (moduli D e E) forniti dalla commissione per il referendum (*art. 8, comma 3, della legge sui referendum provinciali 2003*). A tal fine è necessario che i promotori concordino con la segreteria della commissione la data per il ritiro dei moduli e il numero dei moduli da predisporre. Il segretario della commissione dà atto della consegna dei moduli predisponendo un verbale di consegna (modulo C), che viene rilasciato in copia ai richiedenti;
- d) per la raccolta delle firme si applica l'articolo 8 della legge sui referendum provinciali;
- e) il termine per la raccolta delle firme necessarie ai fini della richiesta del referendum (almeno 8.000) è di novanta giorni, che decorrono dalla data di notifica della decisione della commissione del referendum (*art. 8, comma 2, della legge sui referendum provinciali 2003*).

5. Consegna delle firme e delle relative certificazioni

- a) i moduli con le firme e i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali devono pervenire alla commissione per il referendum entro novanta giorni dalla data di notifica della decisione della commissione (*art. 8, comma 2, e art. 9 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) a tal fine tutta la documentazione dev'essere depositata presso la segreteria della commissione in tempo utile e con preavviso;
- c) la segreteria della commissione riceve e protocolla la documentazione sulle firme, i relativi certificati e li trasmette subito alla commissione per il referendum. Il segretario della commissione per il referendum redige verbale di deposito della modulistica (modulo F) e ne rilascia copia autentica al rappresentante del comitato promotore (*art. 9 della legge sui referendum provinciali 2003*).

6. Verifica delle firme e delle certificazioni da parte della commissione per il referendum

- a) entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione la commissione per il referendum verifica le firme e le certificazioni depositate (*art. 10, comma 2, della legge sui referendum provinciali 2003*);

- b) la commissione per il referendum trasmette tutta la documentazione al presidente della Provincia e comunica l'esito dell'esame al rappresentante del comitato promotore entro dieci giorni dalla data in cui sono completate le operazioni di verifica (*art. 10, commi 3 e 4, della legge sui referendum provinciali 2003*).

7. Indizione e svolgimento del referendum

- a) il referendum propositivo è indetto con decreto del presidente della Provincia (*art. 12 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) il referendum è svolto secondo la procedura contenuta nel capo III del titolo I e negli articoli 21 e 22 della legge sui referendum provinciali; i relativi adempimenti sono curati dagli uffici della giunta provinciale;
- c) il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione al rappresentante del comitato promotore del provvedimento della commissione che dichiara l'ammissione del referendum (*art. 11 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- d) la proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato il 40 per cento degli aventi diritto al voto (*art. 4 della legge sui referendum provinciali 2003*).

8. Esito del referendum e attività attuativa

- a) ricevuti i verbali di tutti gli uffici, la commissione per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, dei voti favorevoli, dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (*art. 14, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) la commissione per il referendum redige il verbale delle operazioni in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al presidente della Provincia (*art. 14, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- c) una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e una copia dei risultati della votazione sono trasmessi dalla commissione per il referendum al presidente del consiglio provinciale (*art. 14, comma 2, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- d) il presidente della Provincia, appena è in possesso del verbale della commissione sull'accertamento dell'esito delle votazioni, fa pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione gli esiti del referendum (*art. 15 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- e) se il referendum propositivo ha esito positivo la giunta e il consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano - entro tre mesi - le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum (*art. 16 della legge sui referendum provinciali 2003*).

MODULISTICA

Modulo A: richiesta di referendum propositivo. Contiene l'indicazione del quesito da sottoporre agli elettori e della persona che rappresenta il comitato promotore. Il modulo è datato e firmato da tutti i componenti del comitato. Il modulo va consegnato alla segreteria del consiglio e allegato al modulo B.

Modulo B: verbale di presentazione della richiesta. Viene predisposto da un funzionario del consiglio e indica la data di presentazione della richiesta di referendum propositivo, con i riferimenti del rappresentante del comitato promotore. Il verbale, inoltre, dà atto dell'informativa per il trattamento di dati personali fornita ai componenti del comitato promotore.

Copia autentica del verbale viene rilasciata al rappresentante del comitato promotore.

A questo modulo è allegato il modulo A.

Modulo C: verbale per la consegna al comitato promotore dei moduli D, E e delle avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni. Viene predisposto dal segretario della commissione per il referendum e indica il numero di moduli D, E e delle avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni consegnati ai promotori.

Copia autentica del verbale è consegnata al rappresentante del comitato promotore.

Modulo D: raccolta delle firme. Contiene il testo del quesito referendario, i dati anagrafici e le sottoscrizioni degli elettori che promuovono la richiesta di referendum propositivo. Le sottoscrizioni sono autenticate. Se gli elettori sono tutti iscritti nelle liste elettorali di un solo comune può essere utilizzata la certificazione elettorale apposta in calce al modulo. A questo modulo sono allegati le avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni e il modulo E

Avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni: indicano le modalità attraverso le quali deve avvenire l'autenticazione delle sottoscrizioni e i soggetti autorizzati ad eseguirla.

Sono allegate al modulo D.

Modulo E: certificato collettivo d'iscrizione nelle liste elettorali. Se i sottoscrittori della richiesta di referendum propositivo sono iscritti nelle liste elettorali di diversi comuni i certificati elettorali devono essere richiesti ai rispettivi comuni. I certificati elettorali possono essere collettivi se più sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune: in questo caso possono essere rilasciati utilizzando questo modulo.

Il modulo contiene l'indicazione del testo del quesito referendario, la richiesta di rilascio del certificato collettivo e la certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio provinciale. Questo modulo è allegato al modulo D.

Modulo F: ricevuta di deposito. Viene predisposta dal funzionario del consiglio - segretario della commissione per il referendum; indica la data di presentazione della richiesta di referendum propositivo e della documentazione allegata (numero di moduli D, E e di certificati elettorali).

Copia autentica delle ricevute è consegnata a chi ha depositato la richiesta di referendum ed i relativi allegati.

AVVERTENZA

La procedura referendaria comporta adempimenti lunghi e complessi; per questo è bene sia convenuta per tempo con il servizio legislativo del consiglio provinciale, contattandone i referenti:

▪ Mauro Ceccato:

mauro.ceccato@consiglio.provincia.tn.it (tel. 0461 - 213247);

▪ Angela Delaiti (segreteria del servizio):

angela.delaiti@consiglio.provincia.tn.it tel. 0461 213215 / fax 0461 – 213116.

scheda aggiornata al 1° gennaio 2022